



COMUNE DI VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO

per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 04/04/2012

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/07/2015

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2022

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 2 – Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. Le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., sono fissate nella seguente misure:
 - scaglione di reddito fino a € 28.000,00 0,70 punti percentuali;
 - scaglione di reddito da € 28.001,00 ad € 50.000,00 0,76 punti percentuali;
 - oltre €. 50.000,00 0,80 punti percentuali.

Art. 3 – Esenzione

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di euro 15.000,00 (inferiore o uguale ad euro 15.000,00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.

Art. 4 – Disciplina della riscossione

1. In attuazione al disposto dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., la riscossione dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata secondo le modalità stabilite dalla normativa statale e dai provvedimenti ministeriali attuativi, con versamento tramite modello F24 e successiva ripartizione delle somme da parte dell'Agenzia delle Entrate..

Art. 5 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della L. 11 febbraio 2005, n. 15 e s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.